

REGOLAMENTO MANIFESTAZIONI FIERISTICHE

Approvato con delibera n 52/2011

Art.1

Oggetto e finalità

1. L'Amministrazione Comunale di Roggiano Gravina in conformità con i principi della normativa europea e con le disposizioni previste dalla legge quadro sul settore fieristico 2007-2001 e legge regionale 24 luglio 1991 n. 11, attraverso le manifestazioni fieristiche locali intende favorire la promozione delle attività economiche e delle produzioni artigianali locali, lo sviluppo delle relazioni commerciali al fine di valorizzare la produzione agricola, artigianale, e le attività turistiche locali;

2. Il Comune di Roggiano Gravina con l'istituzione delle manifestazioni fieristiche, esprime nella sua attività la vocazione del proprio territorio, costituisce strumento indispensabile per la promozione del settore agricolo, artigianale e degli altri settori di preminente interesse nell'economia comunale, provinciale, regionale attraverso lo svolgimento di attività dirette all'incontro della domanda e dell'offerta di beni e servizi, al trasferimento delle innovazioni tecnologiche, all'incremento della cultura d'impresa e dello sviluppo sociale.

Art. 2

Tipologia delle Manifestazioni Fieristiche Locali

Le manifestazioni fieristiche si svolgono secondo le seguenti tipologie:

- a) "Fiere Generali" senza limitazioni di merceologia, aperte al pubblico, dirette alla presentazione ed all'eventuale vendita, anche con consegna immediata dei beni e dei servizi esposti;
- b) "Fiere Specializzate" limitata ad uno o più settori omogenee o connessi tra loro, riservate agli operatori professionali dirette alla presentazione ed alla promozione dei beni e dei servizi esposti, con contrattazione solo su campione è possibile accesso al pubblico in qualità di visitatore;
- c) "Mostre" si intendono le Rassegne limitate a uno o più settori fra di loro omogenee con possibilità di accesso al pubblico e vendita dei prodotti esposti (mostra - mercato) o con accesso consentito ai soli operatori del settore o dei settori con esclusione della vendita con consegna immediata (mostre specializzate);
- d) "Esposizioni" sono quelle manifestazioni occasionali con evidenti scopi tecnici, culturali e scientifici e senza immediata finalità commerciale.

Art 3

Ambito di Applicazione

1. Il presente regolamento si applica alle manifestazioni fieristiche qualificate di rilevanza locale dall'Amministrazione Comunale in relazione alla consistenza numerica ed alla maggiore percentuale della provenienza locale degli espositori e dei visitatori, alla rappresentatività del settore o dei settori economici cui la manifestazione è rivolta e al programma ed agli scopi delle iniziative;

2. Scopo istituzionale dell'Ente è quello di curare l'organizzazione e l'esercizio di manifestazioni fieristiche, nonché di tutte le altre attività a queste conseguenti, connesse collaterali svolgendo un'attività diretta allo scambio di beni e servizi ed alla loro commercializzazione, con un'organizzazione di tipo imprenditoriale e dietro corrispettivi diretti al recupero dei costi, adottando ogni ulteriore iniziativa utile allo sviluppo dei rapporti con le altre regioni, con la comunità europea e con le comunità internazionali.

In particolare si propone di:

- a) organizzare annualmente nel mese di settembre la "Rassegna Gastronomica ed Artigianale dei prodotti tipici locali :Peperone e olio" e nel mese di dicembre la "Fiera di San Francesco"
- b) promuovere e valorizzare la produzione artigianale, agricola ed industriale sviluppando e favorendo attività di vendita ;
- c) organizzare la partecipazione a manifestazioni fieristiche, svolgere azione pubblicitarie e di diffusione promozionale degli eventi fieristici;
- d) organizzare nel corso dell'anno mostre, fiere specializzate, sagre, convegni sulle problematiche della produzione, lavorazione e commercializzazione dei prodotti dell'economia locale;
- e) favorire la riscoperta e la valorizzazione degli antichi mestieri artigiani

- f) tutelare e promuovere iniziative turistiche mediante la valorizzazione del patrimonio artistico e naturalistico del territorio.
3. Le manifestazioni fieristiche non hanno scopo di lucro.

Art. 4

Principi dell'organizzazione e delle manifestazioni fieristiche

1. Il Comune informa la sua organizzazione al criterio della massima semplicità e flessibilità delle posizioni degli operatori ed ispira la propria autonomia a principi di imprenditorialità, efficienza, efficacia ed economicità.
2. Il Comune può avvalersi di personale in numero contenuto, scelto secondo il solo criterio della maggiore professionalità e previa copertura dei costi necessari.

Art. 5

Iniziativa e trasformazione delle manifestazioni fieristiche

1. Il Comune può porre in essere tutte le attività previste dall'ordinamento per il conseguimento dei propri scopi, ivi comprese le attività di gestione di servizi in favore di terzi, l'eventuale costituzione di società, enti e organismi, comunque organizzati con attività funzionali, strumentali o complementari alle proprie, nonché l'assunzione di partecipazioni in essi.
- 2.

Art. 6

Patrimonio delle manifestazioni fieristiche

Il patrimonio è costituito dai contributi annuali erogati dal Comune, da risorse provenienti da apposite leggi regionali, nonché da eventuali ulteriori contributi pubblici o privati, lasciti, legati o donazioni.

Art. 7

Qualificazione delle manifestazioni fieristiche

Le manifestazioni fieristiche sono qualificate di rilevanza internazionale, nazionale, regionale e locale in relazione al loro grado di rappresentatività del settore o dei settori economici cui la manifestazione è rivolta, al programma e agli scopi dell'iniziativa, al numero e alla provenienza degli espositori e dei visitatori.

La qualifica di manifestazione fieristica di rilevanza locale è attribuita dal Comune

Art. 8

Requisiti minimi di idoneità delle sedi espositive per manifestazioni locali

La sede espositiva principale è la Fiera ubicata in Corso Umberto. Possono essere indicate anche altre sedi di proprietà pubblica o privata.

Le sedi espositive all'interno del centro storico e/o centro città e/o nei quartieri, saranno indicate in appositi atti dell'Amministrazione Comunale.

Art. 9

Modifiche regolamentari

Il presente Regolamento potrà essere modificato dallo stesso organo che lo ha approvato.